



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Delibera Numero 41 del 24/06/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica di prima convocazione

Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TA.RI.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **19:14** , si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N	Nome	P	N	Nome	P
1	TOSI FRANCESCO	X	10	CUOGHI MARIA LUISA	X
2	REMIGIO FEDERICO	X	11	BENEVENTI MATTEO	X
3	EL KHOLTI MOHAMED	X	12	BASTAI GRAZIANO	X
4	GIULIANI GIAN BATTISTA	X	13	MONTORSI ROBERTO	X
5	CROCCO GIUSEPPE	X	14	ORSI ROBERTO	X
6	ANDREOLI MATTEO	X	15	BASTAI MARGHERITA	X
7	REGINATO ALESSANDRO	X	16	ROGGIANI MASSIMO	X
8	GUALMINI DONATO	X	17	MARTINELLI FABIO	X
9	MANFREDINI STEFANO	X			

Totale Presenti n. 17

Totale Assenti n. 0

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: SILINGARDI MORENA, BRANDUZZI DAVIDE, BUSANI LUCA, SANTINI CARLO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Maria Motolese.**

Il signor **Reginato Alessandro** Presidente, riconoscutane la legalità dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: REMIGIO FEDERICO, MANFREDINI STEFANO, BASTAI GRAZIANO.

L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine indicato.

Il Presidente del consiglio comunale previo accordo con i capigruppo, propone visto l'art. 56 comma 1 del vigente regolamento del Consiglio comunale, la discussione contestuale degli argomenti iscritti ai numeri 6, 7 e 8 dell'ordine del giorno di convocazione perché tra loro strettamente connessi.

Chiusa la discussione unica i tre argomenti saranno sottoposti a votazioni distinte.

Nel corso del confronto con i capigruppo per concordare le modalità di trattazione dei tre argomenti i consiglieri Bastai G.e Manfredini chiedono che sulla deliberazione che definisce le tariffe TARI si proceda con due votazioni separate.

La dirigente del servizio finanziario ed il segretario comunale segnalano che la proposta si configura come un emendamento che, riguardando un atto sottoposto al parere preventivo dell'organo di revisione, ha bisogno, per essere accolto, di un ulteriore parere dell'organo di revisione stesso.

Il consigliere Roggiani chiede la sospensione dei lavori del Consiglio per cinque minuti.

Il Presidente dispone una breve sospensione e alla ripresa dei lavori il Sindaco e la Dirigente Monica Venturelli illustrano il punto all'o.d.g.

Intervengono nel dibattito i consiglieri Cuoghi, Bastai Graziano, Remigio, Gualmini, Manfredini, l'assessore Silingardi e il Sindaco.

Al termine del dibattito, prima della votazione, lasciano l'aula in segno di protesta sia la minoranza rappresentata dal Gruppo Lega Salvini Premier che i due consiglieri del Gruppo Misto.

Al momento della votazione sono presenti 9 componenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che l'art. 1, comma 738 della Legge n.160/2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con Legge n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamati :

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni, fatta salva dall'art.1 comma 702 della L.147/2013;
- l'art.1 comma 682 della L.147/2013 che determina, nell'ambito della potestà regolamentare, le materie oggetto di disciplina per l'applicazione della Tassa Rifiuti;

Visto il vigente regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 16/04/2014 e modificato con le deliberazioni consiliari n.60 del 17/07/2014, n.38 del 05/05/2015, n.22 del 28/04/2016, n.12 del 30/03/2017, n.9 del 28/03/2018, n.19 del 28/02/2019 e n.52 del 27/07/2020;

Dato atto che, l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, ha stabilito che : *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.”;*

Ritenuto necessario introdurre modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti, al fine di adeguare la disciplina del tributo alla recente riforma intervenuta al D.Lgs 152/2006, Testo Unico sull'Ambiente;

Richiamato, pertanto, il D.Lgs n. 116 del 3/09/2020 che ha introdotto la riforma al D.Lgs 152/2006, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della Legge nr. 117 del 04/10/2019 di recepimento dei nuovi criteri europei;

Preso atto che, tra le altre, le principali modifiche effettuate al vigente Testo Unico sull'Ambiente, che comportano un impatto sulla disciplina della Tassa Rifiuti, riguardano:

- la nuova definizione di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali effettuata attraverso la modifica degli artt. n.183 e n.184 del TUA, e la contestuale eliminazione della fattispecie di Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani effettuata attraverso l'abrogazione dell'art. 195, comma 2, lett. e) e dell'art. 198, comma 2, lett. g) del TUA;
- l'introduzione della possibilità, riservata alle Utenze Non Domestiche, di ricorrere al libero mercato, in luogo del servizio pubblico, per lo smaltimento dei rifiuti urbani avviati al recupero, attraverso l'introduzione dell'art. 198-bis e la modifica al comma 10 dell'art. 238 del TUA;

Considerato che a seguito di tali riforme, profonde e impattanti sono le ripercussioni sull'applicazione del prelievo tributario della Tassa Rifiuti, la cui disciplina normativa, ad oggi, non è stata oggetto di modifiche da parte del legislatore, e che, pertanto, è fondamentale trovare un coordinamento tra il nuovo D.Lgs 152/2006 e la Legge 147/2013 nella parte che disciplina la Ta.Ri;

Considerato, inoltre, che la riforma stessa, e nel contempo il disallineamento tra la norma ambientale e la norma fiscale, ha dato adito al formarsi di posizioni e interpretazioni contrapposte che necessita di un intervento del legislatore;

Richiamata la Legge Regionale dell'Emilia Romagna nr. 11 del 29/12/2020 che, al fine di assicurare una gestione ordinata ed omogenea del servizio pubblico, all'art. 14 disciplina le modalità operative per le Utenze Non Domestiche che optano di ricorrere al libero mercato per lo smaltimento dei rifiuti urbani avviati al recupero;

Visti inoltre, :

- le risposte del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia ai quesiti proposti dagli esperti del Sole24Ore all'evento "Telefisco 2021" del 31/01/2021;
- la nota della Direzione generale per l'Economia Circolare del Ministero della Transazione Ecologica del 12/04/2021;
- i chiarimenti del Mef e del Mite ai quesiti posti dagli esperti del Sole24Ore del 24/05/2021;
- le note predisposte dagli esperti delle associazioni nazionali degli Enti Locali quali Anci/Ifel e Anutel, di cui il Comune di Fiorano Modenese fa parte, contenenti le analisi delle riforma ed i relativi chiarimenti interpretativi;

Ritenuto, pertanto, di procedere, nell'ambito della potestà regolamentare degli Enti Locali, con le modifiche necessarie per coordinare con le modifiche al T.U.A., introdotte dal D.Lgs 116/2020, al T.U.A, la disciplina contenuta nel Regolamento Ta.Ri vigente, e consentire la determinazione delle tariffe per l'anno 2021 e la successiva elaborazione del ruolo in coerenza con le nuove disposizioni;

Rilevata la necessità di suddividere le proposte di modifica al Regolamento, sulla base dei diversi ambiti di intervento, nei seguenti punti :

I[^]) adeguamento delle norme regolamentari alla nuova definizione di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali e all'eliminazione della fattispecie di Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani;

II[^]) introduzione della disciplina inerente la facoltà di opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, riservata alle Utenze Non Domestiche che avviano al recupero tutti i Rifiuti Urbani;

III[^]) adeguamento delle norme regolamentari per recepire recenti modifiche introdotte dal legislatore, diverse dalla riforma al T.U.A;

Capo I^A - Adeguamento delle norme regolamentari alla nuova definizione di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali e all'eliminazione della fattispecie di Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani.

Articolo 1 – “Oggetto” che viene modificato in “Oggetto e presupposti”

A seguito della nuova definizione di Rifiuti Urbani e di Rifiuti Speciali, e della soppressione dei Rifiuti Assimilati, introdotta dal D.Lgs 116/2020 al TUA, dal 01/01/2021 la classificazione dei rifiuti è definita dalla legge e non è modificabile dal comune: la modifica all'art. 1 è effettuata per introdurre un esplicito richiamo alla riforma. Per maggiore chiarezza, si procede, inoltre, ad integrare l'articolo con un ulteriore esplicito richiamo dei presupposti della Tari contenuti all'art. 1 comma 641 e 649 della L.147/2013. Sono inseriti, pertanto, i seguenti commi :

Comma 4 :

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come identificati nel presente regolamento.

Comma 5 :

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Comma 6 :

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati nel presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Comma 7 :

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo.

Comma 8 :

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs n. 152 del 3/04/2006 (Testo Unico Ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9 – Superfici escluse

Al fine di coordinare le previsioni introdotte dal D.Lgs 116/2020 relativamente alla nuova definizione di Rifiuti Speciali, con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 649, della L.147/2013 che disciplina l'assoggettamento delle superfici delle Utenze Non Domestiche all'applicazione della Ta.Ri, si è proceduto :

- quanto al comma 2, a sostituire la parola “di regola” con la frase “in via continuativa e nettamente prevalente” e ad inserire le modalità in base alle quali il contribuente deve rendicontare l'effettiva produzione di Rifiuti Speciali; il comma 2 è modificato nel seguente modo :

Comma 2 : Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

- quanto alla lett a) del comma 2, ad individuare le superfici soggette alla Tari e le superfici non assoggettabili, compresi i magazzini funzionalmente connessi a zone di lavorazione dove si producono rifiuti speciali, coerentemente con quanto prescritto dall'art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013, e con la riforma introdotta dal D.Lgs. 116/2020; la lett.a) viene modificata nel seguente modo:

Comma 2, (Nono sono pertanto soggette alla tariffa) lett a) : le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie, e dal cui utilizzo consegue la produzione di rifiuti speciali; la detassazione spetta anche alla porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, ivi comprese le aree

scoperte operative, delle superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere e delle parti dell'insediamento industriale dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Articolo 10 - Riduzioni tariffarie Utenze non Domestiche

Preso atto della disciplina puntuale degli stabilimenti industriali, recepita al comma 2, lett. a) dell'art. 9, la regolamentazione dell'abbattimento delle superfici di lavorazione delle Utenze Non Domestiche, resta pertanto riservata a tutte le attività diverse dalle attività industriali.

Al comma 5 lett. a) : le categorie industriali "fonderie, ceramiche e smalterie" sono eliminate e la lett. a) è riscritta nel seguente modo : Autocarrozzerie, verniciatori in genere : 40%

Art. 4 co. 5 – Art.7 co. 1 – Art.9 co.1 – Art.9 co.2 - Art.9 co.2 lettere b) e) – Art.9 co.4 – Art.10 co.2 – Art. 10 co 5 – Art.11 co.6.

Preso atto della soppressione della classificazione dei Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani effettuata attraverso l'abrogazione dell'art. 195, comma 2, lett. e) e dell'art. 198, comma 2, lett. g) del TUA, si procede con l'eliminazione puntuale di ogni riferimento a tale tipologia di rifiuto contenuta nel Regolamento Ta.Ri vigente, e con la contestuale sostituzione, laddove necessario, delle parole "Rifiuti Urbani";

Capo II^ - Introduzione della disciplina inerente la facoltà di opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, riservato alle Utenze Non Domestiche che avviano al recupero tutti i Rifiuti Urbani.

Articolo 10 ter-Riduzioni per le Utenze Non Domestiche : opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, obblighi di comunicazione e di rendicontazione

A seguito della suddetta previsione normativa introdotta dal D.Lgs 116/2020, e delle disposizioni della sopra richiamata L.R. 11/2020, si rende necessario recepire le norme relative alla facoltà riservata alle Utenze Non Domestiche che avviano al recupero tutti i Rifiuti Urbani, e mediante l'adozione del seguente articolo di regolamento, disciplinare le modalità di esercizio dell'opzione, la durata, gli adempimenti richiesti, i termini e le modalità di rendicontazione per la verifica dei presupposti :

Nuovo articolo

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Ai fini della esclusione della corresponsione della parte variabile di cui al precedente comma 2, oltre che per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per le utenze non domestiche di nuova apertura, o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione di fuoriuscita dalla gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

5. La comunicazione di cui al comma 4 deve essere presentata al Comune tramite PEC, utilizzando il modello predisposto dagli uffici competenti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività e contenere i dati e la documentazione seguente :

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
- il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto;
- alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è inoltre da ritenersi valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. La mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, comporta che la quota variabile è dovuta.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

7. E' fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti: in tal caso si applicano le riduzioni stabilite in base ai criteri previsti dal comma 9 dell'art.10 del presente Regolamento.

8. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo in base alle valutazioni affidate al gestore pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

10. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dagli Uffici competenti, da presentare al Comune tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 11.

11. Entro il 28 Febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto, o dai soggetti, che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte . Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

13. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 10 - Riduzioni tariffarie Utenze non Domestiche

Preso atto dell'opzione disciplinata dal nuovo art. 10-ter, resta ferma la facoltà per le Utenze Non Domestiche di richiedere le riduzioni previste dal comma 649 dell'art. 1 della L.147/2013, e disciplinate dal vigente comma 9 dell'art. 10 del Regolamento Comunale; al fine di prevedere dei presupposti relativi alla tipologia di destinazione dei rifiuti smaltiti autonomamente, che siano omogenei sia per le Utenze Non Domestiche che affidano tutti i rifiuti urbani al servizio privato, sia

per quelle che vi affidano solo una parte di essi, il comma 9 dell'art. 10 viene modificato come di seguito :

Comma 9 (restano invariate le percentuali di riduzione della quota variabile) : "E' fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata, previa verifica di idonea documentazione da presentarsi annualmente, una riduzione della quota variabile della TARI, nel rispetto della normativa vigente, commisurata alla quantità di rifiuti avviati a recupero così determinata : "

Capo III - Adeguamento delle norme regolamentari per recepire recenti modifiche introdotte dal legislatore, diverse dalla riforma al T.U.A.

Articolo 7 - Tributo giornaliero

A seguito dell'introduzione del nuovo Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per effetto della previsione normativa di cui l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019, e del nuovo canone mercatale introdotto dall'art. 1 comma 837 della medesima Legge, dal 1° gennaio 2021 sono esonerati dal versamento della Tari Giornaliera, le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, compresi quelli realizzati in strutture attrezzate, in quanto la relativa tassa è stata assorbita dal nuovo canone. Si rende pertanto necessario introdurre i seguenti aggiornamenti :

Comma 1 – è inserito il seguente periodo : fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

Comma 5 – con riferimento all'obbligo di presentazione della dichiarazione, la frase "è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche" è sostituita con la frase "è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

Comma 6 - : la dicitura "canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche" è sostituita dalla dicitura "canone unico di cui al precedente comma"

Comma 7 - : la dicitura "del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche" è sostituita dalla dicitura "del canone unico di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160".

Articolo 7 bis - Tributo provinciale

Ferma restando la previsione del Tributo Provinciale -TEFA (Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente) di cui all'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, si ritiene necessario inserire il riferimento alle nuove regole di versamento del prelievo, introdotte dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019 e disciplinate dal D.M. 01/07/2020 e dal D.M. 21/10/2020; all'articolo viene aggiunto il seguente comma 3 :

Comma 3 - Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (modello F24), ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Articolo 9 - Superfici escluse

Per garantire una corretta identificazione delle superfici escluse, e ridurre eventuali margini di incertezza, si procede :

1) ad integrare l'elencazione delle tipologie di superfici escluse, con ulteriori fattispecie non soggette al prelievo tributario :

al comma 2 sono inserite le seguenti lettere h) i) j)

h. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

i. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

j. per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

2) ad inserire indicazioni più dettagliate rispetto a tipologie già presenti :

al comma 5 lettera d) si aggiunge la specifica : ad eccezione delle aree scoperte operative.

al comma 5 lettera f) : il periodo "fabbricati non allacciati ad alcun servizio di rete" è sostituito dal seguente : "unità immobiliari delle utenze domestiche e non domestiche, che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra".

3) ad inserire la previsione della fase di verifica e rendicontazione con l'introduzione dei seguenti commi :

Comma 6 : L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

Comma 7 : Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Richiamati :

-l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 1 "Attività e Affari Generali" nella seduta del 17 giugno 2021;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese dai 9 consiglieri presenti e votanti;

D e l i b e r a

Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati :

1) Di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI) come segue:

Articolo 1 – “Oggetto” viene modificato in “Oggetto e presupposti”

Si procede, per maggiore chiarezza, ad integrare l'articolo 1 con i presupposti della normativa : con l'inserimento

Comma 4 – Nuovo comma :

Comma 4 - Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come identificati nel presente regolamento.

Comma 5 – Nuovo comma :

Comma 5 - La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Comma 6 – Nuovo comma :

Comma 6 - Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati nel presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Comma 7 – Nuovo comma :

Comma 7 - Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo.

Comma 8 : – Nuovo comma :

Comma 8 - La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs n. 152 del 3/04/2006 (Testo Unico sull'Ambiente) come modificato dal D. Lgs 116/2020, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 7 - Tributo giornaliero

Si procede ad aggiornare l'articolo 7 al fine di richiamare la normativa in vigore dall'1/01/2021 relativa al nuovo Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

-Modifica al comma 1 che viene riscritto come di seguito :

Comma 1 - Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

-Modifica al comma 5 che viene riscritto come di seguito :

Comma 5 – L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

-Modifica al comma 6 che viene riscritto come di seguito :

Comma 6 - : Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone unico di cui al precedente comma, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

-Modifica al comma 7 che viene riscritto come di seguito :

Comma 7 - : Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone unico di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.

Articolo 7 bis - Tributo provinciale

Si procede ad aggiornare l'articolo 7 bis per aggiornare il regolamento con le nuove regole di versamento del prelievo relativo al Tributo Provinciale -TEFA (Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente).

- Comma 3 Nuovo comma :

Comma 3 - Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (modello F24), ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Articolo 9 – Superfici escluse

Si procede alla seguenti modifiche per coordinare le previsioni introdotte dal D.Lgs 116/2020 relativamente alla nuova definizione di Rifiuti Speciali, con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 649, della L.147/2013 che disciplina l'assoggettamento delle superfici delle Utenze Non Domestiche all'applicazione della Ta.Ri, per garantire una corretta identificazione delle superfici escluse, e per ridurre eventuali margini di incertezza.

-Modifica al comma 2 che viene riscritto come di seguito:

Comma 2 : Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Non sono pertanto soggette alla tariffa :

- Modifica alla lett a) del comma 2 che viene riscritta come di seguito:

- lett a) : le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie, e dal cui utilizzo consegue la produzione di rifiuti speciali; la detassazione spetta anche alla porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, ivi comprese le aree scoperte operative, delle superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere e delle parti dell'insediamento industriale dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

- Modifica al comma 2 : inserimento delle lettere h) i) j)

Lett. h) - le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

Lett. i) - le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

Lett. j) - per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

- Modifica alla lett d) del comma 5 che viene riscritta come di seguito:

Lett. d) - aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali, accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituente pertinenza degli stessi immobili (art. 817 del Codice Civile), ad eccezione delle aree scoperte operative.

- Modifica alla lett f) del comma 5 che viene riscritta come di seguito:

Lett. f) - unità immobiliari delle utenze domestiche e non domestiche, che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

- Comma 6 Nuovo comma :

Comma 6 - L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

- Comma 7 Nuovo comma :

Comma 7 - Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 10 - Riduzioni tariffarie Utenze non Domestiche

- Si procede con le seguenti modifiche necessarie a coordinare la disciplina delle riduzioni tariffarie delle Utenze Non Domestiche, con la normativa vigente :

-Modifica alla lett. a) del comma 5 che viene riscritta come di seguito:

Comma 5, lett a) - Autocarrozzerie, verniciatori in genere : 40%

-Modifica al comma 9 che viene riscritto come di seguito:

Comma 9 - "E' fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata, previa verifica di idonea documentazione da presentarsi annualmente, una riduzione della quota variabile della TARI, nel rispetto della normativa vigente, commisurata alla quantità di rifiuti avviati a recupero così determinata : "(restano invariate le percentuali di riduzione della quota variabile).

Articolo 10 ter-Riduzioni per le Utenze Non Domestiche : opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, obblighi di comunicazione e di rendicontazione

Si procede con la seguente previsione regolamentare, al fine di disciplinare le modalità di esercizio dell'opzione riservata alle Utenze Non Domestiche di avviare al recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del pubblico, la durata, gli adempimenti richiesti, i termini e le modalità di rendicontazione per la verifica dei presupposti.

Nuovo articolo

1. *Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.*

2. *Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.*

3. *Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.*

4. *Ai fini della esclusione della corresponsione della parte variabile di cui al precedente comma 2, oltre che per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.*

Per le utenze non domestiche di nuova apertura, o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione di fuoriuscita dalla gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

5. *La comunicazione di cui al comma 4 deve essere presentata al Comune tramite PEC, utilizzando il modello predisposto dagli uffici competenti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività e contenere i dati e la documentazione seguente :*

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;

- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;

- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

- la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
- il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto;
- alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è inoltre da ritenersi valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. La mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, comporta che la quota variabile è dovuta.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

7. E' fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti: in tal caso si applicano le riduzioni stabilite in base ai criteri previsti dal comma 9 dell'art. 10 del presente Regolamento.

8. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo in base alle valutazioni affidate al gestore pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

10. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dagli Uffici competenti, da presentare al Comune tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 11.

11. Entro il 28 Febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto, o dai soggetti, che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

13. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 4 co. 5 – Art.7 co. 1 – Art.9 co.1 – Art.9 co.2 - Art.9 co.2 lettere b) e) – Art.9 co.4 – Art.10 co.2 – Art. 10 co 5 – Art.11 co.6 : si procede con l'eliminazione puntuale di ogni riferimento alla categoria dei Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani, e con la contestuale sostituzione, laddove necessario, delle parole "Rifiuti Urbani".. L'aggiornamento è effettuato per coordinare il vigente Regolamento Ta.Ri con la soppressione della tipologia dei rifiuti assimilati, introdotta con la riforma al Testo unico Ambientale.

2) Di approvare il testo integrale del Regolamento riportante le modifiche di cui al punto precedente che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, il 1° gennaio 2021;

4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2021 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

5) Di dichiarare, visto l'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti di cui all'art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente del Consiglio
Reginato Alessandro
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Maria Motolese
Atto sottoscritto digitalmente
